

BIBLIOTECA DEI DIRITTI

LE DICHIARAZIONI SUI DIRITTI DELL'UOMO



THE UNIVERSAL DECLARATION OF Human Rights

WHEREAS recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

WHEREAS disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

WHEREAS it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

WHEREAS it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

WHEREAS the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the

human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

WHEREAS Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

WHEREAS a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

NOTWITHSTANDING THE GENERAL ASSEMBLY

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

ARTICLE 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ARTICLE 2 Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

ARTICLE 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person.

ARTICLE 4 No one shall be held in slavery or the slave trade shall be prohibited in all their forms.

ARTICLE 5 No one shall be subjected to torture or degrading treatment or punishment.

ARTICLE 6 Everyone has the right to recognize before the law.

ARTICLE 7 All are equal before the law and discrimination to equal protection of the law. All protection against any discrimination in violation against any increment to such discrimination.

ARTICLE 8 Everyone has the right to an effective and competent national tribunals for acts violating the granted him by the constitution or by law.

ARTICLE 9 No one shall be subjected to arbitrary arrest.

ARTICLE 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and impartial trial.

ARTICLE 11 (1) Everyone charged with a penal offence has the right to a fair and impartial trial at which he has had all the guarantees necessary. No one shall be held guilty of any penal offence on account of acts which did not constitute a penal offence under international law, at the time when it was committed. No one shall be held liable for a penal offence which was not committed by him.

ARTICLE 12 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to be protected against such interference or attacks.

ARTICLE 13 (1) Everyone has the right to free movement within the borders of each State. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

ARTICLE 14 (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

ARTICLE 15 (1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

ARTICLE 16 (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

ARTICLE 24 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

ARTICLE 25 (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and wellbeing of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959)
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)
- Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali (1978)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000 e 2007)

UNITED NATIONS

Prepared by the United Nations Secretariat, at the 1948 Meeting held in Paris on 29 December 1948.
Revised by UN Department of Information.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - 1948

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli essere umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale proclama la presente

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 1.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2.

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Art. 3.

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 4.

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5.

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6.

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7.

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 8.

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Art. 9.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Art. 10.

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11.

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Art. 12.

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Art. 13.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Art. 14.

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 15.

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Art. 16.

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17.

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Art. 18.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 19.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Art. 20.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Art. 21.

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Art. 22.

Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23.

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art. 24.

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Art. 25.

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Art. 26.

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le

classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. 27.

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Art. 28.

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Art. 29.

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Art. 30.

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO* -1959

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 e revisionata nel 1989

PREAMBOLO

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e ad instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione alcuna, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale e sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il bambino, ragazzo e adolescente, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del bambino, ragazzo e adolescente ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al bambino, ragazzo e adolescente il meglio di se stessa,

L'Assemblea Generale proclama la presente

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO, RAGAZZO E ADOLESCENTE

affinché esso abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio 1

Il bambino, ragazzo e adolescente deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione o discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al bambino, ragazzo e adolescente stesso o alla sua famiglia.

Principio 2

Il bambino, ragazzo e adolescente deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale, sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del bambino, ragazzo e adolescente.

Principio 3

Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una nazionalità.

Principio 4

Il bambino, ragazzo e adolescente deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto a una alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguati.

* Aderendo all'invito di UNICEF Italia nel presente documento si è adottato per child la traduzione "bambino, ragazzo e adolescente".

Principio 5

Il bambino, ragazzo e adolescente che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio 6

Il bambino, ragazzo e adolescente, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio 7

Il bambino, ragazzo e adolescente ha il diritto a un'educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del bambino, ragazzo e adolescente deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento;

tale responsabilità incombe in primo luogo sui suoi genitori.

Il bambino, ragazzo e adolescente deve avere tutte le possibilità di dedicarsi ai giochi e ad attività ricreative che devono essere orientate ai fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio 8

In tutte le circostanze, il bambino, ragazzo e adolescente deve essere tra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio 9

Il bambino, ragazzo e adolescente deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta.

Il bambino, ragazzo e adolescente non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta.

In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere una occupazione od un impiego che nuociano alla sua salute o che ostacolano il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio 10

Il bambino, ragazzo e adolescente deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa o a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA* - 1989

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

La Convenzione è composta da 54 articoli e da due Protocolli opzionali sui bambini in guerra e sullo sfruttamento sessuale. Sono quattro i suoi **principi fondamentali**:

- **Non discriminazione** (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- **Superiore interesse** (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- **Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo** del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- **Ascolto delle opinioni del minore** (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Art. 1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino, ragazzo e adolescente ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni bambino, ragazzo e adolescente che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del bambino, ragazzo e adolescente o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il bambino, ragazzo e adolescente sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3.

In tutte le decisioni relative ai bambini, ragazzi e adolescenti, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle auto-

rità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del bambino, ragazzo e adolescente deve essere una considerazione preminente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al bambino, ragazzo e adolescente la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei bambini, ragazzi e adolescenti e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5.

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della fa-

* Aderendo all'invito di UNICEF Italia nel presente documento si è adottato per child la traduzione "bambino, ragazzo e adolescente".

miglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del bambino, ragazzo e adolescente, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6.

Gli Stati parti riconoscono che ogni bambino, ragazzo e adolescente ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino, ragazzo e adolescente.

Art. 7.

Il bambino, ragazzo e adolescente è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il bambino, ragazzo e adolescente verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del bambino, ragazzo e adolescente a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un bambino, ragazzo e adolescente è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9.

Gli Stati parti vigilano affinché il bambino, ragazzo e adolescente non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del bambino, ragazzo e adolescente. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il bambino, ragazzo e adolescente, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del bambino, ragazzo e adolescente.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Gli Stati parti rispettano il diritto del bambino, ragazzo e adolescente separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del bambino, ragazzo e adolescente.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del bambino, ragazzo e adolescente, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al bambino, ragazzo e adolescente oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del bambino, ragazzo e adolescente. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10.

In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un bambino, ragazzo e adolescente o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Un bambino, ragazzo e adolescente i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del bambino, ragazzo e adolescente e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui,

compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11.

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di bambini, ragazzi e adolescenti all'estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12.

Gli Stati parti garantiscono al bambino, ragazzo e adolescente capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del bambino, ragazzo e adolescente essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al bambino, ragazzo e adolescente la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13.

Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del bambino, ragazzo e adolescente.

L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14.

Gli Stati parti rispettano il diritto del bambino, ragazzo e adolescente alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il bambino, ragazzo e adolescente nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni

prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15.

Gli Stati parti riconoscono i diritti del bambino, ragazzo e adolescente alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16.

Nessun bambino, ragazzo e adolescente sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il bambino, ragazzo e adolescente ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17.

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il bambino, ragazzo e adolescente possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il bambino, ragazzo e adolescente e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei bambini, ragazzi e adolescenti autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il bambino, ragazzo e adolescente dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18.

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del bambino, ragazzo e adolescente e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il bambino, ragazzo e adolescente e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del bambino, ragazzo e adolescente.

Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il bambino, ragazzo e adolescente e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del bambino, ragazzo e adolescente.

Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai bambini, ragazzi e adolescenti i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19.

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il bambino, ragazzo e adolescente contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al bambino, ragazzo e adolescente e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del bambino, ragazzo e adolescente di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20.

Ogni bambino, ragazzo e adolescente il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo bambino, ragazzo e adolescente una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del bambino, ragazzo e adolescente, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21.

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del bambino, ragazzo e adolescente sia la considerazione fondamentale in materia e:

vigilano affinché l'adozione di un bambino, ragazzo e adolescente sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al bambino, ragazzo e adolescente, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il bambino, ragazzo e adolescente abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del bambino, ragazzo e adolescente non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di bambini, ragazzi e adolescenti all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22.

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il

bambino, ragazzo e adolescente il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i bambini, ragazzi e adolescenti che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni bambino, ragazzo e adolescente rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al bambino, ragazzo e adolescente sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro bambino, ragazzo e adolescente definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23.

Gli Stati parti riconoscono che i bambini, ragazzi e adolescenti mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei bambini, ragazzi e adolescenti handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai bambini, ragazzi e adolescenti handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del bambino, ragazzo e adolescente e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.

Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 24.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i bambini, ragazzi e adolescenti; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25.

Gli Stati parti riconoscono al bambino, ragazzo e adolescente che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26.

Gli Stati parti riconoscono a ogni bambino, ragazzo e adolescente il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal bambino, ragazzo e adolescente o per suo conto.

Art. 27.

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni bambino, ragazzo e adolescente a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del bambino, ragazzo e adolescente la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino, ragazzo e adolescente.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del bambino, ragazzo e adolescente ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del bambino, ragazzo e adolescente da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare,

per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del bambino, ragazzo e adolescente vive in uno Stato diverso da quello del bambino, ragazzo e adolescente, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino, ragazzo e adolescente all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni bambino, ragazzo e adolescente, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni bambino, ragazzo e adolescente; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del bambino, ragazzo e adolescente in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29.

Gli Stati parti convengono che l'educazione del bambino, ragazzo e adolescente deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del bambino, ragazzo e adolescente nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel bambino, ragazzo e adolescente il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel bambino, ragazzo e adolescente il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché

il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il bambino, ragazzo e adolescente ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel bambino, ragazzo e adolescente il rispetto dell'ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un bambino, ragazzo e adolescente autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31.

Gli Stati parti riconoscono al bambino, ragazzo e adolescente il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del bambino, ragazzo e adolescente di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino, ragazzo e adolescente di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti inter-

nazionali, gli Stati parti, in particolare: stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33.

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini, ragazzi e adolescenti contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati bambini, ragazzi e adolescenti per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34.

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il bambino, ragazzo e adolescente contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: che dei bambini, ragazzi e adolescenti siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; che dei bambini, ragazzi e adolescenti siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei bambini, ragazzi e adolescenti siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini, ragazzi e adolescenti per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36.

Gli Stati parti proteggono il bambino, ragazzo e adolescente contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37.

Gli Stati parti vigilano affinché: nessun bambino, ragazzo e adolescente sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

nessun bambino, ragazzo e adolescente sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un bambino, ragazzo

e adolescente devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

ogni bambino, ragazzo e adolescente privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni bambino, ragazzo e adolescente privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del bambino, ragazzo e adolescente, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

i bambini, ragazzi e adolescenti privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia

Art. 38.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai bambini, ragazzi e adolescenti.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i bambini, ragazzi e adolescenti coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni bambino, ragazzo e adolescente vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento

devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del bambino, ragazzo e adolescente.

Art. 40.

Gli Stati parti riconoscono a ogni bambino, ragazzo e adolescente sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun bambino, ragazzo e adolescente sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni bambino, ragazzo e adolescente sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del bambino, ragazzo e adolescente a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte

le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai bambini, ragazzi e adolescenti sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i bambini, ragazzi e adolescenti non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi bambini, ragazzi e adolescenti senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai bambini, ragazzi e adolescenti un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente che possano figurare:

nella legislazione di uno Stato parte oppure nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42.

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai bambini, ragazzi e adolescenti.

Art. 43.

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Bambino, ragazzo e adolescente che adempie alle funzioni definite in appresso.

Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Cia-

scuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adem-

piere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.

Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45.

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo

competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente;

il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46.

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49.

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno

successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50.

Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52.

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

I PROTOCOLLI OPZIONALI DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA* - 2000

Approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si affiancano **due Protocolli opzionali** approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000.

1. Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati

Il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati rappresenta una barbara evoluzione delle guerre moderne. I conflitti non vengono più portati avanti dai soli soldati, secondi gli schemi che per secoli li hanno caratterizzati e sui quali si è sviluppato il diritto internazionale della guerra - jus in bellum - e le relative norme del diritto internazionale umanitario.

Le popolazioni civili, e soprattutto, i bambini, sono sempre più i soggetti attivi negli scenari di guerra contemporanei.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia tutela i bambini coinvolti nella guerra con varie disposizioni, in particolare all'art. 38.

Tuttavia, la gravità della questione ha spinto verso la codificazione di un apposito strumento giuridico di tutela, oggi rappresentato dal Protocollo opzionale.

PREAMBOLO

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente,

Ribadendo che i diritti dei bambini, ragazzi e adolescenti devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i bambini, ragazzi e adolescenti siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per bambino, ragazzo e adolescente si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

* Aderendo all'invito di UNICEF Italia in questo documento si è adottato per child la traduzione "bambino, ragazzo e adolescente".

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i bambini, ragazzi e adolescenti di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di bambini, ragazzi e adolescenti per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei bambini, ragazzi e adolescenti, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei bambini, ragazzi e adolescenti i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei bambini, ragazzi e adolescenti che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei bambini, ragazzi e adolescenti e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2.

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3.

Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto

18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.

Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile

della loro età prima di essere ammessi a detto servizio. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente.

Art. 4.

I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.

Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.

L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5.

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente.

Art. 6.

Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai bambini, ragazzi e adolescenti, grazie a mezzi appropriati.

Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Art. 7.

Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.

Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8.

Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.

Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

Il Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9.

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 10.

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11.

Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.

Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Art. 12.

Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento

agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Art. 13.

Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

I PROTOCOLLI OPZIONALI DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA* - 2000

2. Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini

L'abuso sessuale sui minori, la prostituzione minorile e il turismo sessuale rappresentano una piaga del mondo attuale, purtroppo in preoccupante aumento.

Infatti, oltre alle forme di sfruttamento sessuale del minore che si perpetrano in ambito familiare, sempre più grave sta diventando il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale, consistente in viaggi verso Paesi con scarse forme di tutela verso i minori che si prostituiscono. La Convenzione sui diritti dell'infanzia si occupa, all'art. 34 della protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Nel 1996, a Stoccolma, si è tenuto il Convegno Internazionale sullo sfruttamento sessuale dei minori patrocinato dall'UNICEF e dall'ECPAT - "End Child Prostitution Pornography and Trafficking", durante il quale si sono elaborate le linee-guida generali ed i piani d'azione per eliminare il fenomeno.

Nel 2000, l'approvazione del Protocollo opzionale ha rappresentato un notevole progresso della tutela giuridica internazionale dei minori sfruttati sessualmente.

PREAMBOLO

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischioso o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofilia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del bambino, ragazzo e adolescente, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del bambino, ragazzo e adolescente,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Art. 2.

Ai fini del presente Protocollo:

per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3.

Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato: a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali;

b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2; c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.

Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.

Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4.

Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Art. 5.

I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

Se uno Stato parte, il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.

Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Art. 6.

Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.

Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Art. 7.

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolare la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;

Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8.

Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare: a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni; b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso; c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria; e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle; f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie

e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art. 9.

Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.

Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.

Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la

riparazione del danno subito.

Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Art. 10.

Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.

Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Art. 11.

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente che figurano:

nella legislazione di uno Stato parte:

nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12.

Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.

Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

Il Comitato dei diritti del bambino, ragazzo e adolescente può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13.

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14.

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15.

Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Art. 16.

Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Art. 17.

Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

Il testo italiano dei Protocolli è tratto dal sito di UNICEF ITALIA, www.unicef.it

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA E SUI PREGIUDIZI RAZZIALI - 1978

Approvata il 27 novembre 1978 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

PREAMBOLO

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24 ottobre al 28 novembre 1978,

Ricordato che nel preambolo dell'Atto costitutivo dell'Unesco, adottato il 16 novembre 1945, si dichiara che "la grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal disconoscimento dell'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirlo, facendo leva sull'ignoranza e i pregiudizi, con il dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini" e che, in base al primo articolo del suddetto Atto costitutivo, l'Unesco "Si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rendendo più stretta, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli",

Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell'Unesco questi principi hanno la stessa validità di quando sono stati inseriti nel suo Atto costitutivo,

Consapevole del processo di decolonizzazione e degli altri mutamenti storici che hanno permesso alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere la loro sovranità facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma diversificato e creando nuove possibilità di eliminare il flagello del razzismo e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni su ogni piano della vita sociale e politica, nell'ambito nazionale e internazionale,

Convinta che l'unità intrinseca della specie umana e, per conseguenza, l'uguaglianza innata di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, riconosciuta dalle espressioni più elevate della filosofia, della morale e della religione, riflettono un ideale verso il quale convergono oggi l'etica e la scienza,

Convinta che tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la loro origine etnica, contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso della civiltà e delle culture che, nella loro pluralità e grazie alla loro compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune dell'umanità,

Riaffermata la sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la sua volontà di promuovere l'attuazione dei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione relativa all'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale,

Decisa a promuovere ugualmente la attuazione della Dichiarazione e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid e la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,

Ricordati anche gli strumenti internazionali già adottati dall'Unesco e in particolare la Convenzione e la Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione razziale nel campo dell'istruzione, la Raccomandazione relativa alla condizione del personale insegnante, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, la Raccomandazione sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione riguardante la condizione dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione riguardante la partecipazione e il contributo delle masse popolari alla vita culturale,

Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate dagli esperti riuniti dall'Unesco,

Riaffermata la sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente alla attuazione del programma del Decennio per la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua ventesima sessione,

Constatato con la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il colonialismo e l'apartheid continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove forme, sia mantenendo disposizioni legislative e comportamenti governativi e amministrativi contrari ai principi dei diritti dell'uomo, sia lasciando persistere strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti improntati all'ingiustizia e al disprezzo della persona umana, che hanno come conseguenza la esclusione l'umiliazione, lo sfruttamento o l'assimilazione forzata dei membri dei gruppi svantaggiati,

Espressa la sua indignazione di fronte a questi attentati alla dignità dell'uomo, deplorando gli ostacoli che essi oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi dei gravi rischi che possono derivarne per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali

Adotta e proclama solennemente la presente

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA E I PREGIUDIZI RAZZIALI

Art. 1.

1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.

2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accertati come tali. Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell'apartheid, che costituisce la forma estrema del razzismo.

3) L'identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della storia, né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.

4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.

5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici, economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.

Art. 2.

1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell'umanità.

2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie tra gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; esso si esprime in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali; esso intralcia lo sviluppo delle sue vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea divisioni all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.

Art. 3.

È incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti dell'uomo ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che distrugge o compromette l'uguaglianza sovrana degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione o che limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni essere e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta uguaglianza, ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto dei valori di civiltà e delle culture nazionali e universali.

Art. 4.

1) Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è inammissibile.

2) Una delle violazioni più gravi di questo principio è costituita dall'apartheid che, come il genocidio, è un crimine contro l'umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza internazionale.

3) Altre politiche e prassi di segregazione e discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e la dignità dell'umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

Art. 5.

1) La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune dell'umanità, e l'educazione, nel senso più largo, offrono agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di affermare che essi nascono uguali in dignità e in diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare il diritto di tutti i gruppi umani all'identità culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell'ambito nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di decidere liberamente se mantenere e, eventualmente, adattare o arricchire valori che esso considera essenziali alla propria identità.

2) Lo Stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano distinzioni offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del personale insegnante a questo scopo, mettendo le risorse del sistema scolastico a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi razziali o etnici per quanto riguarda il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.

3) I grandi mezzi di informazione e coloro che li controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati - tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e specialmente

il principio della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il razzismo, la discriminazione razziale ed i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in maniera stereotipa, parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.

Art. 6.

1) Lo Stato assume delle responsabilità primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i gruppi umani.

2) Nell'ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e l'apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

3) Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio: se si tratta di unità gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità.

Art. 7.

Insieme alle norme politiche, economiche e sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali per assicu-

rare l'uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni propaganda, organizzazione e pratica che si ispirano a idee o teorie fondate sulla pretesa superiorità di gruppi razziali o etnici o che pretendono giustificare o incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche idonee e assicurare la loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Queste disposizioni giuridiche devono inserirsi in un quadro politico, economico e sociale atto a favorire la loro applicazione. Gli individui e le altre entità giuridiche, pubbliche e private, devono conformarsi e contribuire con mezzi idonei a farle comprendere e praticare da tutta la popolazione.

Art. 8.

1) Poiché l'individuo ha il diritto, sul piano nazionale ed internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale e giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale vive e verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l'armonia dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

2) Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.

3) Spetta, in particolare, a questi esperti fare in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori non vengano presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.

Art. 9.

1) Il principio dell'uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionale. Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del diritto internazionale che comporta la sua respon-

sabilità internazionale.

2) Devono essere adottate disposizioni speciali per assicurare la uguaglianza in dignità e diritti degli individui e dei gruppi umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che potrebbe sembrare discriminatorio sul piano razziale.

Per questo motivo è opportuno richiamare l'attenzione particolarmente sui gruppi razziali o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza e senza discriminazioni né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti, così come i vantaggi delle provvidenze sociali in vigore specialmente per quanto riguarda l'alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso rispettare l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare attraverso l'educazione, la loro promozione sociale e professionale.

3) I gruppi di popolazione di origine straniera, specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono allo sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee ad assicurare loro la sicurezza e il rispetto della loro dignità e dei loro valori culturali ed a facilitare l'adattamento al nuovo ambiente e la promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel loro paese di origine e contribuire al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua materna.

4) Gli squilibri esistenti nelle relazioni economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è possibile per contribuire a ristrutturare l'economia internazionale sulla base di una maggiore equità.

Art. 10.

Le organizzazioni internazionali, universali o regionali, governative e non governative, sono invitate a dare la loro cooperazione e il loro aiuto, nei limiti delle loro rispettive competenze e dei loro mezzi, per la realizzazione più completa dei principi enunciati nella presente Dichiarazione contribuendo così alla lotta legittima di tutti gli uomini, nati uguali in dignità e in diritti, contro la tirannia e l'oppressione del razzismo, della segregazione razziale e dell'apartheid e del genocidio, affinché tutti i popoli siano liberati per sempre da questi flagelli.

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA - 1979

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979

PREAMBOLO

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti umani hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei popoli - soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Art. 2.

Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge,

disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Art. 3.

Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 4.

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

Art. 5.

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

- a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne
- b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Art. 6.

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

PARTE SECONDA**Art. 7.**

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Art. 8.

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9.

1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.

2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

PARTE TERZA**Art. 10.**

Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
- b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
- d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
- e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
- g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Art. 11.

1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiorna-

mento professionale e alla formazione permanente;

d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;

e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;

f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;

c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asilnido;

d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.

3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Art. 12.

1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Art. 13.

Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

a) il diritto agli assegni familiari;

b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;

il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Art. 14.

1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri delle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;

b) di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;

c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;

e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;

f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;

g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiari ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;

h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA**Art. 15.**

1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio.

Art. 16.

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
 - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed nell'anno del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
 - f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
 - h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

PARTE QUINTA**Art. 17.**

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni conte-

nute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.

9. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Art. 18.

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

- a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato
- b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 19.

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

Art. 20.

1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 21.

1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio

economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Art. 22.

Gli istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

PARTE SESTA

Art. 23.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:

nella legislazione di uno Stato parte, oppure in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Art. 24.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26.

1. Ogni Stato parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segreta-

rio generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Art. 27.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

Art. 28.

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o dell'adesione.

2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Art. 29.

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concer-

nente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30.

La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione

LA DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007

La sensibilità verso i popoli indigeni e i loro diritti è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni. Seppur faticosamente e con numerose battute d'arresto, molti Paesi hanno intrapreso iniziative concrete per il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni. A testimoniare la difficoltà di questo cammino è il lungo iter (ben 22 anni) per l'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni, proclamata il 13 settembre 2007. Nonostante queste importanti dichiarazioni di principio e alcune storiche vittorie, la strada per il pieno riconoscimento dei diritti delle comunità indigene è ancora lunga.

L'adozione di questa dichiarazione da parte delle Nazioni Unite costituisce, tuttavia, una pietra miliare nella storia del diritto dei popoli, anche se non costituisce un documento vincolante.

Essa riconosce il diritto alla proprietà della loro terra e a vivere come desiderano. Essa afferma, inoltre, che i popoli indigeni non possono essere sfrattati dai loro territori senza il loro consenso.

PREAMBOLO

L'Assemblea Generale,

Guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in conformità alla Carta,

Affermando che i popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli e riconoscendo parimenti il diritto di tutti i popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e a essere rispettati in quanto tali,

Affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune patrimonio dell'umanità,

Affermando inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose, etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,

Riaffermando che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione,

Consapevole del fatto che i popoli indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche derivanti, fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliazione delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare, in particolare, il proprio diritto allo sviluppo in accordo con i propri bisogni e interessi,

Riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e filosofie, e in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse,

Riconoscendo inoltre l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli Stati,

Felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzano per migliorare la loro condizione politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione e oppressione ovunque essa abbia luogo,

Convinta che, grazie al controllo da parte dei popoli indigeni sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le loro aspirazioni e bisogni,

Riconoscendo che il rispetto dei saperi, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla corretta gestione dell'ambiente,

Sottolineando il contributo della smilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni alla pace, al progresso e allo sviluppo economici e sociali, e alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,

Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a serbare la responsabilità condivisa per l'educazione, la formazione, l'istruzione e il benessere dei loro figli, in conformità con i diritti del bambino,

Considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli Stati e i popoli indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale,

Considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell'associazione tra i popoli indigeni e gli Stati,

Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,

Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un popolo, quale che sia, il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale,

Convinta che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni nella presente Dichiarazione favorirà delle relazioni armoniose e di cooperazione tra gli Stati e i popoli indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, non discriminazione e buona fede,

Incoraggiando gli Stati a rispettare e a ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in accordo e in cooperazione con i popoli interessati,

Rimarcando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante e costante da svolgere nella promozione e nella protezione dei diritti dei popoli indigeni,

Ritenendo che questa Dichiarazione sia un ulteriore importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo delle attività pertinenti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito,

Riconoscendo e riaffermando che alle persone indigene spettano senza alcuna discriminazione tutti i diritti umani riconosciuti dalla legislazione internazionale e che i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli,

Riconoscendo inoltre che la situazione dei popoli indigeni varia da regione a regione e da paese a paese e che si deve tener conto dell'importanza delle particolarità nazionali e regionali come anche del rispettivo retroterra storico e culturale,

Proclama solennemente la

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

il cui testo segue qui sotto, come un ideale da perseguire in uno spirito di collaborazione e mutuo rispetto:

Art. 1.

I popoli indigeni, sia come collettività sia come persone, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e nella legislazione internazionale sui diritti umani.

Art. 2.

I popoli e gli individui indigeni sono liberi ed eguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell'esercizio dei loro

diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigene.

Art. 3.

I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Art. 4.

I popoli indigeni, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.

Art. 5.

I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Art. 6.

Ogni persona indigena ha diritto ad una nazionalità.

Art. 7.

1. Le persone indigene hanno diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale.

2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo.

Art. 8.

1. I popoli e gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti all'assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura.

2. Gli Stati devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per:

(a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche;

(b) Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse;

(c) Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l'effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti;

(d) Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;

(e) Qualunque forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione razziale o etnica nei loro confronti.

Art. 9.

I popoli e gli individui indigeni hanno diritto ad appartenere ad una comunità o nazione indigena, in conformità con le tradizioni e i costumi della comunità o nazione in questione. Dall'esercizio di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo.

Art. 10.

I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo

e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l'opzione del ritorno.

Art. 11.

1. I popoli indigeni hanno diritto a seguire e rivitalizzare i loro costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la letteratura.

2. Gli Stati dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci – che possono implicarne la restituzione – messi a punto di concerto con i popoli indigeni, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi.

Art. 12.

1. I popoli indigeni hanno diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto all'uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio delle loro spoglie.

2. Gli Stati devono cercare di consentire l'accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti di concerto con i popoli indigeni in questione.

Art. 13.

1. I popoli indigeni hanno diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone.

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di questo diritto e per garantire che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di interpretariato o ad altri mezzi adeguati.

Art. 14.

1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l'istruzione nelle loro lingue, in una maniera con-

sona con i propri metodi culturali d'insegnamento e apprendimento.

2. Le persone indigene, in particolare i bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione pubblica senza discriminazioni.

3. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno misure adeguate a far sì che le persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, all'educazione nella propria cultura, fornita nella propria lingua.

Art. 15.

1. I popoli indigeni hanno diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo adeguato nell'educazione e nella pubblica informazione.

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni in questione, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società.

Art. 16.

1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire i loro propri media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza alcuna discriminazione.

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la diversità culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudicare la garanzia della piena libertà d'espressione, dovranno incoraggiare i media privati a rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena.

Art. 17.

1. Gli individui e i popoli indigeni hanno diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sul lavoro nazionale e internazionale.

2. Gli Stati, in consultazione e collaborazione con i popoli indigeni, devono prendere misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro che possa risultare pericoloso o interferire con l'educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la particolare vulnerabilità dei bambini e l'importanza dell'educazione nella loro piena realizzazione.

3. Le persone indigene hanno diritto a non essere soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro e, in particolare, di impiego o salario.

Art. 18.

I popoli indigeni hanno diritto a partecipare nei processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti, attraverso dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le loro proprie procedure, come anche a mantenere e sviluppare le loro proprie istituzioni decisionali indigene.

Art. 19.

Gli Stati devono consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino.

Art. 20.

1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo.

2. I popoli indigeni spogliati dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo hanno diritto a un indennizzo giusto ed equo.

Art. 21.

1. I popoli indigeni hanno diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, inclusi, fra gli altri, gli ambiti dell'educazione, occupazione, formazione e riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e sociale.

2. Gli Stati dovranno prendere misure efficaci e, dove è opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

Art. 22.

1. Nell'attuazione di questa Dichiarazione si dovrà prestare un'attenzione particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

2. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno delle misure atte ad assicurare che le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Art. 23.

I popoli indigeni hanno diritto a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di esercitare il

proprio diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno diritto a partecipare attivamente all'elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e, nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi mediante le loro proprie istituzioni.

Art. 24.

1. I popoli indigeni hanno diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari.

2. Le persone indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute mentale e fisica. Gli Stati compiranno i passi necessari per portare progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione.

Art. 25.

I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro proprietà o altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni future le loro responsabilità al riguardo.

Art. 26.

1. I popoli indigeni hanno diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito.

2. I popoli indigeni hanno diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito.

3. Gli Stati daranno riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni in questione.

Art. 27.

Gli Stati avvieranno e realizzeranno, di concerto con i popoli indigeni in questione, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano tradizionalmen-

te in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni avranno diritto a partecipare a questo processo.

Art. 28.

1. I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione o, quando questa non sia più possibile, ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente possedevano, oppure in altra forma occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso.

2. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito da terre, territori e risorse di pari qualità, estensione e regime giuridico oppure da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato.

Art. 29.

1. I popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni.

2. Gli Stati devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori dei popoli indigeni senza un loro previo, libero e informato consenso.

3. Gli Stati devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute dei popoli indigeni, così come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tali sostanze.

Art. 30.

1. Sulle terre o territori dei popoli indigeni non potrà avere luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da parte dei popoli indigeni in questione.

2. Prima di utilizzare le loro terre o territori per delle azioni militari, gli Stati dovranno avviare reali consultazioni con i popoli indigeni in questione, per mezzo di procedure appropriate e in particolare con le loro istituzioni rappresentative.

Art. 31.

1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espres-

sioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali.

2. Di concerto con i popoli indigeni, gli Stati devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l'esercizio di questi diritti.

Art. 32.

1. I popoli indigeni hanno diritto a definire ed elaborare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l'utilizzo delle loro terre o territori e delle altre risorse.

2. Gli Stati dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il loro libero e informato consenso previamente all'approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o territori e sulle altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l'uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo.

3. Gli Stati dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopraccitate attività, e si dovranno approntare misure adeguate per mitigare un impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Art. 33.

1. I popoli indigeni hanno diritto a definire la propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza degli Stati in cui vivono.

2. I popoli indigeni hanno diritto a definire le strutture delle loro istituzioni e a selezionarne la composizione in conformità con le proprie procedure.

Art. 34.

I popoli indigeni hanno diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti umani.

Art. 35.

I popoli indigeni hanno diritto a definire le responsabi-

lità individuali all'interno delle loro comunità.

Art. 36.

1. I popoli indigeni, in particolare quelli che si trovano divisi da frontiere internazionali, hanno diritto a intrattenere e sviluppare, attraverso tali frontiere, i contatti, le relazioni e la cooperazione – ivi comprese le attività che hanno scopi spirituali, culturali, politici, economici e sociali – con i propri membri così come con altri popoli.

2. Gli Stati, in accordo e cooperazione con i popoli indigeni, dovranno adottare misure atte a facilitare l'esercizio di questo diritto e ad assicurarne l'applicazione.

Art. 37.

1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento, all'osservanza e all'applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre intese stipulati con gli Stati o con i loro successori, e hanno altresì diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese.

2. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese.

Art. 38.

Gli Stati, di concerto e in cooperazione con i popoli indigeni, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, per la realizzazione dei fini di questa Dichiarazione.

Art. 39.

I popoli indigeni hanno diritto a ricevere assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati e nel quadro della cooperazione internazionale, per il godimento dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.

Art. 40.

I popoli indigeni hanno diritto ad avere accesso a procedure giuste ed eque – e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni – per la risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli Stati o altre parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione ai costumi, tradizioni, regole e sistemi legali dei popoli indigeni in questione e alle norme internazionali relative ai diritti umani.

Art. 41.

Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena attuazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione attraverso il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione fi-

nanziaria e all'assistenza tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la partecipazione dei popoli indigeni nelle questioni che li riguardano.

Art. 42.

Le Nazioni Unite, i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le Questioni Indigene, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello nazionale, e gli Stati devono promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione e sorvegliare l'efficacia di questa Dichiarazione.

Art. 43.

I diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo.

Art. 44.

Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa Dichiarazione sono egualmente garantiti a tutte le persone indigene, maschi e femmine.

Art. 45.

Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da ledere o annullare i diritti che i popoli indigeni hanno ora o potranno acquisire in futuro.

Art. 46.

1. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione

può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a smembrare o intaccare, in parte o in toto, l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani o indipendenti.

2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, si dovranno rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L'esercizio dei diritti stabiliti in questa Dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere non-discriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società democratica.

3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno essere interpretate in conformità con i principi di giustizia, di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di non-discriminazione, di buon governo e di buona fede.

La traduzione italiana del testo della Dichiarazione è stata curata da Emanuela Borgnino e Giuliano Tescari

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Proclamata il 7 dicembre 2000 e il 12 dicembre 2007

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata proclamata la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000, poi, una seconda volta, il 12 dicembre 2007, in una versione adattata. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 la Carta ha ricevuto - per le istituzioni dell'UE e per i Paesi membri - lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati.

La Carta si richiama direttamente alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo dell'ONU (1948) ma è aggiornata alle nuove realtà del Terzo Millennio.

Essa comprende **54 articoli** suddivisi in **7 Titoli**: Dignità (1-5), Libertà (6-19), Uguaglianza (20-26), Solidarietà (27-38), Cittadinanza (39- 46), Giustizia (47-50) e Disposizioni generali (51-54).

PREAMBOLO

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. [...]

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso il cui testo segue qui sotto, come un ideale da perseguire in uno spirito di collaborazione e mutuo rispetto:

TITOLO I - DIGNITÀ

Art. 1. - Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Art. 2. - Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Art. 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Art. 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II – LIBERTÀ

Art. 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Art. 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Art. 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 11 - Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Art. 12 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Art. 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Art. 14 - Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Art. 16 - Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 17 - Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta in-

dennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Art. 18 - Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unio-

ne europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Art. 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III – UGUAGLIANZA

Art. 20 - Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Art. 21 - Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Art. 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Art. 23 - Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Art. 24 - Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Art. 25 - Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Art. 26 - Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV – SOLIDARIETÀ

Art. 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di

negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Art. 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Art. 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto

dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Art. 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Art. 33 - Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Art. 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Art. 35 - Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Art. 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Art. 37 - Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 - Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

[seguono gli articoli 51-54 del Titolo VII - Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta]

Il testo della Carta è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'UE* (2010/C 83 /02), 30/3/2010